

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XCIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **STORCHI**

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (Seguito della discussione):	
PASTORE e MORELLI. Tutela del lavoro a domicilio (128):	
DI VITTORIO ed altri: Regolamentazione del lavoro a domicilio (709)	1009
PRESIDENTE	1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014
BUTTÈ	1009, 1010, 1012, 1014
DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	1010, 1011, 1012, 1014
BETTOLI	1011
GITTI	1011, 1012
RAPELLI	1012, 1014
NOCE TERESA	1012, 1013, 1014
REPOSSI	1012
LIZZADRI	1012, 1014
SCARPA	1014
ZACCAGNINI	1014
MAGLIETTA	1014

La seduta comincia alle 9,15.

GITTI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Pastore e Morelli: Tutela del lavoro a domicilio. (128); e dei deputati Di Vittorio ed altri: Regolamento del lavoro a domicilio. (709).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa degli onorevoli Pastore e

Macrelli: « Tutela del lavoro a domicilio » (128) e della proposta di legge d'iniziativa degli onorevoli Di Vittorio ed altri: « Regolamentazione del lavoro a domicilio » (709).

Il Comitato ristretto, riunitosi ieri sera, ha proceduto alla redazione di un nuovo testo dell'articolo 1 del quale do lettura:

« Sono considerati lavoratori a domicilio, agli effetti della presente legge, le persone di ambo i sessi che eseguono nel proprio domicilio o in locali di propria pertinenza — anche con l'aiuto di familiari, ma con esclusione di mano d'opera salariata — lavoro subordinato comunque retribuito, per conto di uno o più imprenditori, mediante materie prime o accessorie ed attrezzature proprie o fornite dall'imprenditore.

I lavoratori a domicilio dovranno risultare iscritti in apposito registro tenuto da ciascun ufficio comunale di collocamento.

Non sono considerati lavoratori a domicilio le persone di ambo i sessi che eseguono, nelle condizioni di cui al precedente comma, lavori in locali di pertinenza dell'imprenditore stesso, anche se per l'uso di tali locali o dei mezzi di lavoro in essi esistenti corrispondono all'imprenditore un compenso.

Restano escluse dalla disciplina della presente legge le attività, anche svolgentesi a domicilio, configurate dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 ».

BUTTÈ, *Relatore*. Il Comitato ristretto ha tenuto conto di tutte le osservazioni emerse durante la discussione e attraverso successive elaborazioni è pervenuto alla stesura dell'arti-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1957

colo 1 nel testo che viene sottoposto in questo momento all'attenzione degli onorevoli colleghi.

Gli onorevoli colleghi noteranno che, rispetto al testo originario delle proposte, si è preferito riassumere nella formula « comunque retribuito » l'elencazione dei vari modi di retribuzione.

PRESIDENTE. Data la complessità dell'argomento voteremo l'articolo per divisione. Do lettura del primo comma:

« Sono considerati lavoratori a domicilio, agli effetti della presente legge, le persone di ambo i sessi che eseguono nel proprio domicilio, o in locali di propria pertinenza — anche con l'aiuto di familiari, ma con esclusione di mano d'opera salariata — lavoro subordinato comunque retribuito, per conto di uno o più imprenditori, mediante materie prime o accessorie ed attrezzature proprie o fornite dall'imprenditore ».

L'onorevole Bartole ha presentato a questo comma il seguente emendamento:

« *Sostituire le parole:* propria pertinenza, *con le parole:* cui abbiano la disponibilità.

L'onorevole Maglietta ha proposto, sempre su questo comma, il seguente emendamento.

« *Sostituire la parola:* mediante, *con la parola:* utilizzando ».

Pongo in votazione l'emendamento Bartole.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Maglietta.

(È approvato).

Il primo comma dell'articolo 1 rimane pertanto così formulato:

« Sono considerati lavoratori a domicilio, agli effetti della presente legge, le persone di ambo i sessi che eseguono nel proprio domicilio o in locali di cui abbiano la disponibilità — anche con l'aiuto di familiari, ma con esclusione di mano d'opera salariata — lavoro subordinato comunque retribuito, per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie ed attrezzature proprie o fornite dall'imprenditore ».

Passiamo al secondo comma:

« I lavoratori a domicilio dovranno risultare iscritti in apposito registro tenuto da ciascun ufficio comunale di collocamento ».

BUTTE, *Relatore*. Il Governo ha chiesto di sopprimere l'aggettivo « comunale ». Siccome si richiama la legge sul collocamento, l'osservazione è giusta, e si potrebbe sostituire la frase con la seguente: « ...tenuto dal locale ufficio di collocamento ».

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Devo dichiarare che nella seduta di ieri sera del comitato ristretto l'unica perplessità che ho avuto è stata su questo comma.

Si deve infatti rilevare che il lavoratore nello spazio non dico di un anno, ma di un mese, può cambiare più volte posizione. Una volta iscritto nel registro dei lavoratori a domicilio, cosa succede? può o non può più cambiare la sua qualifica? E chi lo iscrive nel registro? deve essere il lavoratore stesso ad iscriversi o non piuttosto il datore di lavoro a farlo iscrivere?

PRESIDENTE. Vorrei osservare che la questione risulta in parte chiarita dal successivo articolo 6, il quale stabilisce che presso ciascun ufficio di collocamento verrà costituito un apposito schedario, nel quale avranno diritto ad essere iscritti tutti coloro che intendono eseguire lavoro a domicilio.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Allora facciamo riferimento diretto all'articolo 6.

PRESIDENTE. Propongo allora di sostituire le parole « comunale di collocamento » con le parole « di collocamento, a norma dell'articolo 6 ».

Pongo in votazione l'emendamento suddetto.

(È approvato).

Passiamo al terzo comma:

« Non sono considerati lavoratori a domicilio le persone di ambo i sessi che eseguono, nelle condizioni di cui al precedente comma, lavori in locali di pertinenza dell'imprenditore stesso, anche se per l'uso di tali locali o dei mezzi di lavoro in essi esistenti corrispondono all'imprenditore un compenso ».

Faccio osservare che le parole « di cui al precedente comma », non sono esatte in quanto il comma precedente è il secondo, mentre nel caso specifico il comma terzo fa riferimento al primo. Propongo pertanto di sostituirle con le parole: « di cui al primo comma ».

Pongo in votazione l'emendamento suddetto.

(È approvato).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1957

Comunico che l'onorevole Bartole ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire le parole:* di pertinenza dell'imprenditore stesso, *con le parole:* di cui l'imprenditore stesso abbia la disponibilità ».

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* « Locale di pertinenza » sta a indicare il locale di cui si ha comunque la disponibilità, mentre se si adotta la dizione « locale di cui si ha la disponibilità », l'imprenditore con un artificioso contratto di affitto può sempre dimostrare di non avere detta disponibilità. Propongo, pertanto, di lasciare la formula originale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bartole.

(*Non è approvato*).

Pertanto il terzo comma rimane così formulato:

« Non sono considerati lavoratori a domicilio le persone di ambo i sessi che eseguono, nelle condizioni di cui al primo comma, lavori in locali di pertinenza dell'imprenditore stesso, anche se per l'uso di tali locali o dei mezzi di lavoro in essi esistenti, corrispondono all'imprenditore un compenso ».

BETTOLI. A questo punto debbo rilevare che in molti casi viene mascherato come lavoro a domicilio una vera e propria lavorazione che fa parte del ciclo produttivo, per cui quel lavoratore a domicilio deve invece essere ritenuto vero e proprio dipendente dell'azienda. Abbiamo accettato la definizione di cui a questo comma, riservandoci di presentare all'articolo 3 un emendamento, perché anche se ci rendiamo conto delle necessità formali della legge, tuttavia questo è un argomento che non può trovare collocazione altrove ed è di tale importanza da giustificare un emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Passiamo all'ultimo comma:

« Restano escluse dalla disciplina della presente legge le attività, anche svolgentesi a domicilio, configurate dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Per effetto delle variazioni apportate l'articolo 1 della legge rimane così formulato nel complesso:

« Sono considerati lavoratori a domicilio, agli effetti della presente legge, le persone di ambo i sessi che eseguono nel proprio domicilio o in locali di cui abbiano la disponibilità

— anche con l'aiuto di familiari, ma non esclusione di mano d'opera salariata — lavoro subordinato comunque retribuito, per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie ed attrezzature proprie o fornite dall'imprenditore.

I lavoratori a domicilio dovranno risultare iscritti in apposito registro tenuto da ciascun ufficio di collocamento, a norma dell'articolo 6.

Non sono considerati lavoratori a domicilio le persone di ambo i sessi che eseguono, nelle condizioni di cui al primo comma, lavori in locali di pertinenza dell'imprenditore stesso, anche se per l'uso di tali locali o dei mezzi di lavoro in essi esistenti corrispondono all'imprenditore un compenso.

Restano escluse dalla disciplina della presente legge le attività, anche svolgentesi a domicilio, configurate dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

Chiunque — persona fisica o giuridica — intenda commettere lavoro a domicilio, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è tenuto ad iscriversi preventivamente in un apposito Registro dei committenti lavoro a domicilio, istituito presso ogni ufficio provinciale del Lavoro.

Se l'imprenditore distribuisca o faccia eseguire lavoro a domicilio in più provincie dovrà ottenere l'iscrizione nel Registro di ciascuna provincia.

È fatto divieto ai committenti di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari, comunque denominati, aventi scopi speculativi o di lucro ».

L'onorevole Gitti ha presentato il seguente emendamento:

« *Aggiungere al primo, comma dopo la parola:* giuridica, *le parole:* privata o pubblica «

Ha facoltà di svolgerlo.

GITTI. Il fine che tende a raggiungere lo emendamento da me proposto è chiaro: quando si dice che il lavoro può essere commesso sia da persona fisica che giuridica, mi sembra opportuno aggiungere: « privata o pubblica ».

PRESIDENTE. L'onorevole Rapelli ha presentato il seguente emendamento.

« *Sostituire il primo comma con il seguente:*

« Gli imprenditori che intendano commettere del lavoro ai sensi dell'articolo 1 della

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1957

presente legge sono obbligati a iscriversi nell'apposito registro da tenersi presso l'ufficio provinciale del lavoro.

A cura dell'ufficio gli imprenditori saranno classificati in apposito schedario, suddivisi per i vari tipi di lavoro a domicilio, ammessi dalla legge. Sarà rilasciata, dall'ufficio provinciale del lavoro una dichiarazione agli imprenditori registrati così classificati per valersene presso i vari uffici di collocamento della provincia ».

Ha facoltà di svolgerlo.

RAPELLI. Noi tentiamo di determinare, con una pubblica regolamentazione giuridica, la tutela di un rapporto di lavoro parificandolo a quello che avviene presso le aziende. È molto importante perciò stabilire la qualità dell'imprenditore, perché il rapporto di lavoro nasce proprio dal fatto che l'imprenditore trasporta all'esterno della fabbrica una lavorazione. Se da una parte esiste il lavoratore schedato deve esistere la controparte, che è rappresentata dall'imprenditore.

PRESIDENTE. L'onorevole Noce Teresa ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire il terzo comma con il seguente.

« È fatto divieto assoluto ai committenti di valersi per qualsiasi scopo e in qualsiasi forma dell'opera di mediatori o intermediari comunque denominati, pena la loro cancellazione dal « Registro provinciale committenti lavoro a domicilio ».

Ha facoltà di svolgerlo.

NOCE TERESA. Il mio emendamento mira a vietare in modo assoluto ai committenti di valersi dell'opera dei mediatori o intermediari comunque denominati, pena la loro cancellazione dal « Registro provinciale dei committenti lavoro a domicilio », poiché siamo del parere che con questa legge si debba assolutamente impedire lo sfruttamento che fanno i mediatori sul lavoro a domicilio.

PRESIDENTE. L'onorevole Cremaschi ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire il terzo comma con il seguente

« È fatto divieto ai committenti di valersi dell'opera di mediatori, distributori, fattorini od intermediari o comunque denominati ».

Poiché non è presente si intende che vi ha rinunciato.

REPOSSI. Mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Rapelli; per una questione puramente formale proporrei, però, di sostituire le parole « da tenersi » con la parola « istituito ».

LIZZADRI. Anche io mi dichiaro favorevole, a nome del mio gruppo, all'emendamento Rapelli, con un emendamento formale: vorrei cioè, per una maggiore chiarezza, che le parole « sull'apposito registro », fossero sostituite dalle parole: « in apposito registro dei committenti ».

GITTI. Dichiaro di aderire all'emendamento Rapelli. Pertanto il mio emendamento verrebbe così trasformato. aggiungere dopo la parola « imprenditore », le parole « privati o pubblici ».

RAPELLI. Dichiaro di accettare gli emendamenti Repossi e Lizzadri. Sono contrario, invece, all'emendamento Gitti, poiché ai sensi delle vigenti disposizioni gli enti pubblici non possono commissionare del lavoro in modo diretto, ma debbono ricorrere al sistema degli appalti.

BUTTE, *Relatore*. Accolgo il primo comma dell'emendamento dell'onorevole Rapelli con le modifiche proposte dai colleghi Repossi e Lizzadri e accettate dallo stesso onorevole Rapelli. Per i motivi più volte ripetuti in sede di discussione generale ritengo, invece, che il secondo comma dell'emendamento Rapelli debba essere accettato sino alle parole « per i vari tipi di lavoro a domicilio » e respunto per la rimanente parte.

Per quanto si riferisce alla proposta della onorevole Noce Teresa, dato che essa riguarda una sanzione, proporrei di discuterla in sede di esame dell'articolo 14, che contiene appunto le norme per le penalità da comminare nel caso di infrazioni alla legge.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo pensa che è bene accettare il suggerimento dell'onorevole Rapelli e di conseguenza il suo emendamento sostitutivo, con le modifiche formali proposte dagli onorevoli Repossi e Lizzadri e con le limitazioni indicate dal relatore.

La preoccupazione che noi abbiamo è che esistono vari tipi di lavorazione e domicilio, per cui potrebbe essere difficile individuare con precisione chi è l'imprenditore: l'istituzione del « Registro » e la classificazione degli imprenditori serve ad eliminare queste preoccupazioni e a giustificare il divieto di valersi dell'opera di intermediari.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gitti.

« Aggiungere dopo la parola imprenditori, le parole: pubblici o privati ».

(Non è approvato).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1957

Pongo in votazione il primo comma dell'emendamento sostitutivo Rapelli con le modifiche suggerite dagli onorevoli Repossi e Lizzadri ed accettate dal proponente:

« Gli imprenditori che intendano commettere lavoro ai sensi dell'articolo 1 della presente legge sono obbligati ad iscriversi in apposito « Registro dei committenti » istituito presso l'ufficio provinciale del lavoro ».

(È approvato).

Pongo in votazione la prima parte del secondo comma dell'emendamento Rapelli:

« A cura dell'ufficio gli imprenditori saranno classificati in apposito schedario, suddivisi per i vari tipi di lavoro a domicilio ».

(È approvata).

Pongo in votazione le parole: « ammessi dalla legge ».

(Non sono approvate).

Pongo in votazione la restante parte del secondo comma dell'emendamento Rapelli:

« Sarà rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro una dichiarazione agli imprenditori registrati e classificati per valersene presso i vari uffici di collocamento della provincia ».

(Non è approvata).

Passiamo al secondo comma dell'articolo 2 nel testo approvato dal Comitato ristretto e che nella redazione definitiva diventa il terzo comma. Ne do lettura:

« Se l'imprenditore distribuisca o faccia eseguire lavoro a domicilio in più province, dovrà ottenere l'iscrizione nel Registro di ciascuna provincia ».

Il relatore ha proposto di sostituire la parola: « se » con la parola « qualora ».

Pongo in votazione il comma con la suddetta modifica.

(È approvato).

Do lettura del terzo comma, avvertendo che nella redazione definitiva dell'articolo diventa il quarto:

« È fatto divieto agli imprenditori di valersi dell'opera di mediatori o intermediari, comunque denominati, aventi scopi speculativi o di lucro ».

La onorevole Noce ha presentato un emendamento sostitutivo tendente, fra l'altro, a stabilire la cancellazione dal Registro dei committenti di coloro che si servono dell'opera di mediatori.

Proporrei di aderire alla richiesta del relatore di trasferire l'emendamento Noce, che riguarda la sanzione della cancellazione, all'articolo 14.

NOCE TERESA. Sono d'accordo. Però la formulazione di questo comma mi fa sorgere delle perplessità laddove dice: « aventi scopi speculativi e di lucro ». Se gli imprenditori riuscissero a dimostrare che non hanno scopi speculativi e di lucro? Propongo perciò di sopprimere questa espressione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma del testo predisposto dal Comitato ristretto sino alle parole « comunque denominati ».

(È approvato).

Pongo in votazione le ultime parole del terzo comma « aventi scopi speculativi e di lucro » avvertendo che la onorevole Noce ne ha chiesto la soppressione.

(Non sono approvate).

Do lettura dell'articolo 2 quale risulta in seguito alle modifiche apportate.

« Gli imprenditori che intendano commettere lavoro ai sensi dell'articolo 1 della presente legge sono obbligati a iscriversi in apposito « Registro dei committenti » istituito presso l'Ufficio provinciale del lavoro.

A cura dell'ufficio gli imprenditori saranno classificati in apposito schedario, suddivisi per vari tipi di lavoro a domicilio.

Qualora l'imprenditore distribuisca o faccia eseguire lavoro a domicilio in più province dovrà ottenere l'iscrizione nel Registro di ciascuna provincia.

È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari comunque denominati ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. L'onorevole Rapelli ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire il primo comma con i seguenti »

« Presso ogni ufficio provinciale del lavoro è istituita una commissione per l'esame delle richieste di iscrizione sul registro del lavoro a domicilio da parte degli imprenditori e per il controllo delle liste dei lavoratori a domicilio fornite in base agli schedari e ai registri da ciascun ufficio comunale di collocamento ».

Inoltre la Commissione dovrà indagare e far indagare sul come si svolge il lavoro a domicilio nella provincia per gli opportuni provvedimenti da adottarsi ».

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1957

Faccio osservare che mentre nel testo originario la Commissione aveva la funzione di esaminare le richieste di iscrizione dei committenti, l'emendamento dell'onorevole Rapelli introduce il controllo delle liste dei lavoratori a domicilio.

RAPELLI. Oggi abbiamo una infinità di lavoratori a domicilio abusivi ed il problema più grande è questo: c'è della gente che oltre a svolgere il suo lavoro nella fabbrica, lo fa anche nella propria casa togliendolo ai compagni. È indispensabile arrivare ad un controllo e fare delle indagini, tenendo presente che noi non intendiamo colpire il lavoro a domicilio che integra il lavoro casalingo, ma quello sostitutivo del lavoro aziendale.

NOCE. Concordo con quanto ha dichiarato l'onorevole Rapelli, ma c'è anche un altro problema da considerare: noi dobbiamo rendere difficoltosa l'attività dell'imprenditore e non quella del lavoratore a domicilio.

Sono d'accordo per il controllo, che non deve, però, essere spinto sino al punto da rendere difficoltoso il lavoro a domicilio.

SCARPA. Sono favorevole al concetto espresso dall'onorevole Rapelli, ma non alla formula adoperata che potrebbe essere fonte di equivoci.

BUTTÈ, Relatore. Io accetterei l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Rapelli perché il controllo delle liste dei lavoratori è estremamente importante anche agli effetti delle assicurazioni sociali.

DELLE FAVE, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. È un problema molto serio. La commissione ha già dei compiti importanti, come l'esame delle richieste di iscrizione da parte degli imprenditori; ma non credo che le si possano attribuire anche poteri di controllo e di indagine che sono di competenza dell'Ispettorato del lavoro. Ritengo, pertanto, che ci dobbiamo limitare al primo aspetto funzionale della commissione.

ZACCAGNINI. L'osservazione dell'onorevole Delle Fave ha molta importanza, ma bisogna guardare la sostanza della questione. È vero che c'è l'Ispettorato, ma esso ha altri notevoli compiti da svolgere e generalmente finisce per muoversi ed intervenire su denunce, ecc. Lo spirito dell'emendamento dell'onorevole Rapelli è di seguire il fenomeno tempestivamente nel suo svolgersi.

MAGLIETTA. Sono contrario ad ogni complicazione che apparentemente migliora la situazione, ma in pratica la rende complessa e intricata; più limiti si pongono e maggiori sono le evasioni possibili. Sono con-

trario ad ogni fiscalismo nei riguardi dei lavoratori, nel senso che non possiamo fare una legge persecutoria per il povero uomo il quale, ad un certo punto, preso dalla fame, cerca di adoperarsi per vivere. Il responsabile è sempre chi ricatta colui che si trova in condizioni di bisogno. Ecco perché sono molto perplesso per il contenuto dell'ultimo comma dell'emendamento dell'onorevole Rapelli, mentre mi sembrano logiche le considerazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario Delle Fave.

LIZZADRI. Le preoccupazioni dell'onorevole Rapelli sono fondate. Io proporrei di modificare l'ultima parte dell'emendamento in questo senso:

« Inoltre la Commissione potrà fare indagare attraverso l'Ispettorato del lavoro, ecc. ».

In questo modo introduciamo il concetto dell'indagine ed eliminiamo l'inconveniente di istituire un organo apposito per l'espletamento di questa indagine.

DELLE FAVE, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Si potrebbe dare incarico al Relatore di preparare un testo definitivo sui poteri della Commissione, tenuto conto delle osservazioni fatte in questa sede.

PRESIDENTE. A me sembra che abbiamo acquisito alcuni elementi. Siamo tutti d'accordo che presso ogni Ufficio del lavoro sia istituita una commissione col compito di esaminare le richieste di iscrizione sul registro; siamo d'accordo di dare a questa commissione dei compiti di indagini nello spirito della legge, cioè indagare perché nella propria provincia il lavoro a domicilio sia regolato in conformità a quanto stabilito dalla legge, tenuto conto che essa commissione non si sostituisce agli organi esistenti (come è stabilito nell'articolo 13).

A questo punto può rimanere stabilito se non vi sono osservazioni, di affidare al relatore, onorevole Buttè, il compito di coordinare l'articolo 3 col 13 tenendo conto della discussione svoltasi oggi.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI